Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Mercoledì, 19 gennaio 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 6 luglio 1976
registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1976
registro n. 32 Difesa, foglio n. 82

MEDAGLIE D'ARGENTO

MEI Giovanni Aldo, nato il 3 marzo 1912 a Ruota (Lucca). — Nobile figura di patriota e di sacerdote, si dedicava con ogni impegno a sostegno delle formazioni partigiane in lotta contro gli oppressori nazifascisti ed a protezione dei perseguitati, scampati o evasi di ogni nazionalità o parte politica. Individuato dal nemico insisteva nella sua opera fino alla cattura. Sopportava con esemplare serenità insulti, percosse e minacce pur di non rivelare quanto, a sua conoscenza, poteva compromettere la sicurezza delle formazioni partigiane e dei suoi protetti. Condannato a morte veniva condotto sul luogo dell'esecuzione e costretto a scavarsi la fossa. Nel tentativo di piegare la sua determinazione a non tradire, gli veniva rifiutato anche l'estremo conforto dei sacramenti. La sua mano benedicente ed implorante a Dio il perdono per i carnefici ne eleva l'olocausto a supremo atto di fede nei valori di una suprema giustizia e della libertà. — Lucca, 4 agosto 1944.

ROMAGNOLI Mario Oberdan, nato il 15 maggio 1924 a Guardiaregia (Campobasso). — Partigiano combattente, già distintosi per coraggio ed impegno nella lotta, ancora convalescente per precedenti ferite si offriva volontario per una pericolosa azione di sabotaggio. Rimasto nuovamente ferito, catturato e condotto con altri uomini della formazione sul luogo della fucilazione

veniva risparmiato in considerazione della gravità delle sue condizioni. Mentre il plotone di esecuzione si apprestava a far fuoco, con generoso impeto trovava la forza per lanciarsi fra gli altri condannati e gridando « Viva l'Italia Libera » cadeva in mezzo ad essi colpito a morte. — Zona di Livorno Ferraris (Vercelli), 30 marzo 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

VIGNALI Emilio, nato il 13 agosto 1922 a Vigatto (Parma). — Partigiano combattente animato da indomita fede e grande coraggio, nel corso di un violento combattimento contro preponderanti forze nemiche, trascinava con l'esempio i suoi compagni di lotta in un'impari, strenua resistenza, finchè cadeva colpito a morte. — Luneto di Bore (Emilia-Romagna), 14 luglio 1944.

CROCI

BERTONCINI Delmo, nato il 10 giugno 1926 a Berceto (Parma). — Giovane partigiano partecipava con abnegazione alla lotta armata contro i nazifascisti. Dopo aver sostenuto vittoriosamente, con il suo reparto, un aspro combattimento, veniva catturato nel corso di un rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche. Sottoposto a duri interrogatori ed a disumane torture manteneva fiero contegno. Internato nel campo di concentramento di Mauthausen decedeva in seguito alle privazioni ed ai maltrattamenti subiti. — Pessola di Varsi (Parma), 7 gennaio 1945. Mauthausen, 8 aprile 1945.

GALLI Attilio Giuseppe, nato il 4 agosto 1883 a Sesto Calende (Varese). — Fervente assertore dei valori della libertà, nonostante l'età avanzata, aderiva con grande fede e coraggio alla Resistenza, portando a compimento varie rischiose imprese. Catturato dal nemico e deportato nel campo di concentramento di Flosseuburg, moriva per i maltrattamenti subiti, offrendo la sua vita alla causa della libertà della Patria. — Ponte della Gula (Val Mastellone), 8 marzo 1944. Flosseuburg (Germania), 27 dicembre 1944.

GNEMMI Angelo, nato il 31 luglio 1921 a Borgo Ticino (Novara). — Valoroso partigiano partecipava a vari combattimenti mettendo in evidenza doti di coraggio e di abnegazione non comuni. Caduto in un'imboscata nel corso di una rischiosa missione di collegamento, anzichè arrendersi, continuava l'impari lotta fino alla sua cattura. Condannato e tradotto davanti al plotone di esecuzione, affrontava la morte con fierezza dopo aver riaffermato la sua fede nella libertà. — Borgomanero (Novara), 1° ottobre 1944.

(317)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1975, n. **1213**.

Autorizzazione all'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 1213. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione volontari italiani del sangue, in Milano, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo complessivo di L. 45.000.000, un fabbricato sito in Torino, corso Moncalieri, 272, distinto in catasto terreni al foglio 134, mappale 194, in corso di censimento al nuovo catasto edilizio urbano, coerenziato a levante con il corso Moncalieri, a mezzodì con un passaggio di accesso al cortile dello stesso fabbricato, a ponente con le parti comuni del cortile condominiale, a settentrione con la piazza Merano, da destinare a sede sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1977
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 7

LEGGE 18 dicembre 1976, n. **916**.

Ulteriore modifica della legge 21 marzo 1958, n. 314, riguardante particolari modalità per il conseguimento di alcuni titoli professionali marittimi da parte dei licenziati da scuole ed istituti professionali per le attività marinare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 314, modificata dalla legge 4 marzo 1969, n. 142, è sostituito dal seguente:

« I titoli professionali saranno rilasciati ai marittimi di cui al precedente articolo soltanto dopo il conseguimento di tutti i requisiti prescritti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — FABBRI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1976, n. **917**.

Dichiarazione di pubblica utilità di immobili della Marina militare siti in comune di Augusta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, già costruiti dalla Marina militare nel comune di Augusta, località S. Cusmano-Perito, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni cinque e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Essendo l'opera militare già ultimata, non è necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento dei lavori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1976

LEONE

LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1976
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 332

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1976, n. **918**.

Dichiarazione di pubblica utilità di immobili della Marina militare siti in comune di Sessa Aurunca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni cinque e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno iniziare e compiersi è stabilito anch'esso in anni 5 e anni 10, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1976

LEONE

LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1976
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 330

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1976, n. **919**.

Dichiarazione di pubblica utilità di immobili della Marina militare siti in comune di Carinola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, già costruiti dalla Marina militare nel comune di Carinola, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni cinque e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Essendo l'opera militare già ultimata, non è necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento dei lavori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1976

LEONE

LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1976
Registro n. 33 *Difesa, foglio n.* 331

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1976, n. 920.

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 599, 600 e 602, concernenti l'imposta locale sui redditi, l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 599, 600 e 602, concernenti, rispettivamente, imposta locale sui redditi, accertamento e riscossione delle imposte dirette;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, recante istituzione e disciplina della imposta locale sui redditi, è apportata la seguente modifica:

Art. 6 - nel primo comma le parole: « Per i redditi fondiari », sono sostituite dalle parole: « Per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari ».

Art. 2.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 1 - al quarto comma, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonché redditi dominicali dei terreni e redditi agrari per un importo complessivo non superiore ad annue L. 360.000 ».

Art. 36-*bis* - è aggiunto, dopo l'art. 36, il seguente: « 36-*bis* - *Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni.* — Gli uffici delle imposte procedono alla liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, nonché dei rimborsi eventualmente spettanti in base ad esse, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati.

Ai fini della liquidazione delle imposte, senza pregiudizio dell'accertamento in rettifica di cui agli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte;

b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute di acconto non risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta allegati alle dichiarazioni dei contribuenti o risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni;

c) escludere le detrazioni dall'imposta non previste dalla legge e ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;

d) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o non risultanti dai documenti allegati alle dichiarazioni o esposti nelle dichiarazioni senza le prescritte indicazioni;

e) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri di cui al predetto art. 10 esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente i limiti fissati dallo stesso articolo ».

Art. 46 - i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

« Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute, anche se la differenza dipenda dalla indeducibilità di spese, passività e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, è ridotta alla metà se la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecimila.

Per maggiore imposta si intende la differenza tra la imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-*bis* ».

Art. 47 - nel terzo comma sono soppresse le parole « del quinto c ».

Art. 49 - nell'ultimo periodo le parole « dell'art. 46 » sono sostituite con le parole « dell'art. 55 ».

Art. 55 - è aggiunto il seguente comma:

« Gli organi del contenzioso tributario possono dichiarare non dovute le pene pecuniarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce ».

Art. 3.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni.

Art. 3 - nel primo comma è soppresso il **n. 2)**.

Nel secondo comma è aggiunta la seguente lettera:

« c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, ad esclusione di quella applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».

E' inserito il seguente articolo:

« Art. 3-*bis* - *Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.* — Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e delle date in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Art. 6 - nell'ultimo comma è soppresso il secondo periodo.

Art. 8 - nel primo comma:

è soppresso il n. 2);

il n. 3) è sostituito dal seguente:

« Nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per i versamenti previsti nell'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6), e secondo comma, lettera c) »;

nel n. 5) sono soppresse le parole « di cui al terzo comma dello stesso articolo ».

Art. 9 - nel primo comma le parole « cinque per cento » sono sostituite con le parole « dodici per cento».

E' aggiunto il seguente comma:

« L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-*bis*, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

Art. 11 - i commi secondo, terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

« Nei ruoli principali, salvo quanto stabilito negli ultimi due commi, sono iscritte le imposte liquidate in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse, nonché l'imposta locale sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali.

Nei ruoli suppletivi, salvo quanto stabilito negli ultimi due commi, sono iscritte le imposte e le maggiori imposte liquidate in base agli accertamenti d'ufficio e in rettifica.

Nei ruoli speciali sono iscritte le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse, nonché quelle liquidate in base agli accertamenti in rettifica e di ufficio ».

Il sesto comma diventa quinto ed è soppresso il settimo comma.

Art. 12 - nel terzo comma le parole « l'ammontare dei versamenti di acconto eseguiti ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2) » sono sostituite con le parole « lo ammontare dei versamenti diretti ».

Art. 13 - è sostituito dal seguente:

« I ruoli principali e suppletivi sono di regola formati e consegnati all'intendenza di finanza entro il 15 febbraio, il 15 luglio, il 15 settembre e il 15 dicembre di ciascun anno.

Della consegna dei ruoli all'intendenza di finanza è redatto processo verbale in duplice esemplare. Uno di tali esemplari deve restare affisso in apposito albo in locali aperti al pubblico presso l'ufficio delle imposte dal giorno 5 al giorno 15 del mese successivo a quello della consegna dei ruoli all'intendenza di finanza ».

Art. 14 - è sostituito dal seguente:

« Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse;

b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;

d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie ».

Art. 15 - è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi ».

Art. 16 - è soppresso.

Art. 17 - è sostituito dal seguente:

« Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nello stesso termine devono essere iscritti a ruolo le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai sostituti di imposta e non versate.

L'imposta locale sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali deve essere iscritta nei ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale l'imposta stessa è dovuta.

Le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo ».

Art. 18 - è sostituito dal seguente:

« Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i ruoli di dicembre.

L'imposta locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre.

Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza utile ».

Art. 19 - nel primo comma le parole « dodici rate » sono sostituite con le parole « dieci rate ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La disposizione del comma precedente non si applica alle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari ».

Art. 20 - nel primo e nel terzo comma le parole « 2,50 per cento » sono sostituite con « sei per cento ».

Art. 21 - nel primo comma le parole « 2,50 per cento » sono sostituite con « sei per cento ».

Art. 25 - le parole « l'importo dei versamenti di acconto eseguiti ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2) » sono sostituite con le parole « l'importo dei versamenti diretti effettuati ».

Art. 38 - nel quinto comma le parole « dei versamenti diretti effettuati ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), è superiore all'imposta dovuta in base alla dichiarazione » sono sostituite con le parole « del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera *c*), dell'art. 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

Art. 39 - il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il ricorso può essere proposto anche in caso di omessa indicazione o documentazione, in sede di dichiarazione annuale, dei versamenti diretti eseguiti e delle ritenute d'acconto operate sui redditi dichiarati. In tal caso l'ufficio può procedere al rimborso dell'imposta iscritta a ruolo corrispondente all'ammontare dei versamenti e delle ritenute anche prima della decisione del ricorso ».

Art. 41 - il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36-*bis* ».

Art. 44 - nel primo comma le parole « 2,50 per cento » sono sostituite con « sei per cento ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma ».

Art. 79 - sono aggiunti i seguenti commi:

« L'esattore può omettere la procedura immobiliare quando l'ammontare delle quote d'imposta erariale per le quali deve procedere non è superiore a lire centomila.

Tale limite potrà essere aggiornato ogni triennio con apposito decreto del Ministro per le finanze, sulla base delle eventuali variazioni delle rendite catastali ».

Art. 92 - nel primo comma:

le parole « dai numeri 2), 3) e 6) dell'art. 3, primo comma » sono sostituite con le parole « dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma, lettera *C*) »;

la parola « dieci » è sostituita con « quindici »;

è aggiunta la seguente disposizione: « Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-*bis*, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

Nel secondo comma le parole « due per cento » sono sostituite con « tre per cento ».

Art. 98 - è aggiunto, dopo il quarto, il seguente comma:

« Le sopratasse dovute ai sensi dell'art. 92 sono iscritte direttamente in ruolo speciale in base alla dichiarazione alla quale i ritardati od omessi versamenti si riferiscono ».

Art. 100 - nel quinto comma le parole « sei rate consecutive » sono sostituite con le parole « due rate consecutive ».

Art. 4.

Le integrazioni e correzioni apportate dal presente decreto, salvo quanto stabilito nei commi seguenti, hanno effetto dal 1° gennaio 1974.

La disposizione concernente l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 599, si applica dal 1° gennaio 1976.

Le disposizioni concernenti gli articoli 3, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano per la riscossione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai redditi posseduti a partire dal 1° gennaio 1975.

Le disposizioni concernenti gli articoli 9, primo comma, 20, 21, 44, 92, 98 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano dal 6 marzo 1976, tenendo conto di quanto stabilito in proposito nell'art. 3 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, convertito nella legge 2 maggio 1976, numero 160. Tuttavia, l'elevazione della misura degli interessi per omesso o ritardato versamento dell'imposta

locale sui redditi dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3, n. 6), del predetto decreto n. 602 e per omesso o ritardato versamento delle ritenute alla fonte da parte dei sostituti d'imposta, ha effetto per i versamenti da eseguire dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni concernenti gli articoli 11, 12, 13, 17, 18 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto relativamente ai ruoli formati a decorrere da tale data.

Le disposizioni concernenti gli articoli 1 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano alla data di entrata in vigore del presente decreto relativamente alle dichiarazioni da presentare a decorrere da tale data.

Le disposizioni concernenti gli articoli 19 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — COSSIGA — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 3

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1976.

Riconoscimento del Touring club italiano, ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il decreto interministeriale 2 febbraio 1973, che stabilisce i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche devono avere per essere riconosciuti ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge sopracitata;

Vista la domanda del 17 febbraio 1976, con la quale il Touring club italiano, corso Italia n. 10, Milano, ha chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della legge citata;

Visto il parere n. 32 espresso in data 19 luglio 1976 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto citato;

Decreta:

Art. 1.

Il Touring club italiano, corso Italia n. 10, Milano, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

Art. 2.

Il Touring club italiano è autorizzato a gestire scuole di guida nautica, a svolgere esami, a rilasciare le patenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge citata, nonchè ad avvalersi a favore dei propri soci, di quanto disposto dall'art. 4 della legge medesima.

Art. 3.

La prova pratica per l'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni a vela oltre 20 miglia dalla costa deve essere sempre svolta in mare.

Art. 4.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il Touring club italiano deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta e sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto citati. Deve, inoltre, osservare, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti, le modalità stabilite dalle due amministrazioni.

Art. 5.

Il Touring club italiano è autorizzato, per il rilascio delle patenti, ad utilizzare il modello allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

I criteri per la composizione delle commissioni di esame presso il Touring club italiano sono i seguenti:

1) per il rilascio delle abilitazioni previste dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 20 della legge suindicata:

presidente: il presidente del Touring club italiano o, su delega del presidente, un socio dallo stesso designato;

1° membro: un ufficiale di vascello in servizio o in congedo oppure un iscritto alla gente di mare di 1ª categoria, in possesso almeno del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso oppure un docente di discipline nautiche negli istituti statali;

2° membro: un esperto in navigazione a vela (istruttore federale della Federazione italiana vela o socio già abilitato al comando di imbarcazioni a vela, tesserato F.I.V.);

2) per il rilascio delle abilitazioni previste dalla lettera *c*) del suddetto art. 20:

presidente: come sopra;

1° membro: come sopra;

2° membro: un ufficiale del genio navale in servizio o in congedo, oppure un iscritto alla gente di mare di 1ª categoria in possesso almeno del titolo di aspirante capitano di macchina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1976

Il Ministro per la marina mercantile
FABBRI

Il Ministro per i trasporti
RUFFINI

ALLEGATO *C*

TOURING CLUB ITALIANO
Corso Italia, 10 - 20122 Milano

PATENTE DI ABILITAZIONE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

PATENTE DI ABILITAZIONE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

TOURING CLUB ITALIANO
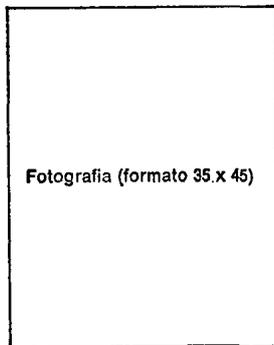
Fotografia (formato 35 x 45)

Firma del Socio

Cognome e nome ....

Data e luogo di nascita ....

....

Residenza: Città ....

Via ....

Timbro — Marca da bollo

IL PRESIDENTE

....

AVVERTENZA: La patente deve essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

PATENTE DI ABILITAZIONE PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Patente n. .... rilasciata da

TOURING CLUB ITALIANO
Milano

che ABILITA al comando di imbarcazioni a motore per la navigazione da diporto entro 20 miglia dalla costa.

Timbro

Data ....

IL PRESIDENTE

....

Patente n. .... rilasciata da

TOURING CLUB ITALIANO
Milano

che ABILITA al comando di imbarcazioni a vela e di imbarcazioni a vela con motore ausiliario per la navigazione da diporto entro/oltre 20 miglia dalla costa.

Timbro

Data ....

IL PRESIDENTE

....

SOSPENSIONI DELLA PATENTE

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

ANNOTAZIONI

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50

Art. 1 - Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime ed in quelle interne. É navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine del lucro.

In materia di navigazione da diporto, per tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, nei relativi regolamenti di esecuzione e nelle altre leggi speciali. *Omissis.....*

Art. 20 - Le abilitazioni al comando ed alla condotta di imbarcazioni da diporto sono rilasciate per:

a) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

b) imbarcazioni a vela ed imbarcazioni a vela con motore ausiliario di stazza lorda superiore a 3 tonnellate per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

c) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione entro 20 miglia dalla costa;

d) imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore a 3 tonnellate o comunque provviste di motore entro o fuoribordo di potenza superiore a 20 cavalli, per la navigazione oltre 20 miglia dalla costa.

Per il comando delle navi da diporto e per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto sono previste apposite abilitazioni.

L'abilitazione al comando o alla condotta delle imbarcazioni da diporto può essere congiunta con l'abilitazione alla condotta del motore.

La composizione delle commissioni, nonché i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni previste dal presente articolo, sono stabiliti dal Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 39 - Salvo che il fatto non costituisca reato previsto dal Codice Penale e dalla parte terza del Codice della Navigazione, chiunque non osservi una disposizione della presente legge è punito con la pena dell'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000.

Alla medesima pena soggiace chiunque non osserva un provvedimento legale dato dalla autorità marittima in materia di polizia della navigazione da diporto.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario ministeriale dell'Associazione produttori canapa, in Roma

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1976, il dott. Giorgio Scarantino viene nominato commissario ministeriale dell'Associazione produttori canapa, in Roma, in sostituzione del dottor Francesco Montanari, deceduto, con gli stessi poteri ed obblighi di cui al decreto ministeriale 16 giugno 1959 e con carico di provvedere agli atti necessari per la messa in liquidazione dell'associazione medesima.

(217)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Multitox dell'impresa Visplant S.r.l.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Multitox concessa all'impresa Visplant S.r.l. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(297)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sinalunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1977, il comune di Sinalunga (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(151/M)

Autorizzazione al comune di Sinalunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1977, il comune di Sinalunga (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(150/M)

Autorizzazione al comune di Collarmele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Collarmele (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.416.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(156/M)

Autorizzazione al comune di Ronciglione ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Ronciglione (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 75.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(152/M)

Autorizzazione al comune di Roccasicura ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1976, il comune di Roccasicura (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(153/M)

Autorizzazione al comune di Santa Severina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Santa Severina (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.532.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(154/M)

Autorizzazione al comune di Cesenatico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1977, il comune di Cesenativo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 223.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(181/M)

Autorizzazione al comune di San Severino Marche ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1977, il comune di San Severino Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 114.271.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(182/M)

Autorizzazione al comune di Pescia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1977, il comune di Pescia (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 220.941.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(183/M)

Autorizzazione al comune di San Salvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di San Salvo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.102.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(114/M)

Autorizzazione al comune di Tollo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Tollo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.877.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(115/M)

Autorizzazione al comune di Jesolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Jesolo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 365.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(116/M)

Autorizzazione al comune di Jesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Jesi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.212.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(117/M)

Autorizzazione al comune di Feltre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Feltre (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 284.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(118/M)

Autorizzazione al comune di Mirano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Mirano (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 273.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(119/M)

Autorizzazione al comune di Ciampino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Ciampino (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 276.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(120/M)

Autorizzazione al comune di Gravina in Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Gravina in Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.322.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(121/M)

Autorizzazione al comune di Sessa Aurunca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Sessa Aurunca (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 241.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(122/M)

Autorizzazione al comune di Gioia del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Gioia del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.398.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(123/M)

Autorizzazione al comune di Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Vittoria (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.971.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(124/M)

Autorizzazione al comune di Termini Imerese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Termini Imerese (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 796.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(125/M)

Autorizzazione al comune di Partinico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Partinico (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 809.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(126/M)

Autorizzazione al comune di Monreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Monreale (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.008.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(127/M)

Autorizzazione al comune di Avola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Avola (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.247.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(128/M)

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Alcamo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.899.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(129/M)

Autorizzazione al comune di Monterotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Monterotondo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 728.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(130/M)

Autorizzazione al comune di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 558.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(131/M)

Autorizzazione al comune di Pioltello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Pioltello (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(132/M)

Autorizzazione al comune di Rivoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Rivoli (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 607.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(133/M)

Autorizzazione al comune di Albano Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Albano Laziale (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 356.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(134/M)

Autorizzazione al comune di Fidenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Fidenza (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 598.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(135/M)

Autorizzazione al comune di Angri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Angri (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.222.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(136/M)

Autorizzazione al comune di Verbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Verbania (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 212.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(137/M)

Autorizzazione al comune di Cento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Cento (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(138/M)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Assisi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.081.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(139/M)

Autorizzazione al comune di San Giuliano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di San Giuliano Terme (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 516.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(140/M)

Autorizzazione al comune di Settimo Torinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Settimo Torinese (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 340.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(141/M)

Autorizzazione al comune di Scafati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Scafati (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 923.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(142/M)

Autorizzazione al comune di Poggibonsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Poggibonsi (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 268.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(143/M)

Autorizzazione al comune di Cervia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1976, il comune di Cervia (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 546.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(144/M)

Autorizzazione al comune di Montecarotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1976, il comune di Montecarotto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(145/M)

Autorizzazione al comune di Zola Predosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1977, il comune di Zola Predosa (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(146/M)

Autorizzazione al comune di San Bonifacio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1977, il comune di San Bonifacio (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(147/M)

Autorizzazione al comune di Molinella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1977, il comune di Molinella (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(148/M)

Autorizzazione al comune di Cesenatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1977, il comune di Cesenatico (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.097.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(149/M)

Autorizzazione al comune di Alessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Alessano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.824.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(155/M)

Autorizzazione al comune di Comelico Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Comelico Superiore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.064.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(157/M)

Autorizzazione al comune di Stagno Lombardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Stagno Lombardo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.662.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(158/M)

Autorizzazione al comune di Gussola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Gussola (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(159/M)

Autorizzazione al comune di Pozzaglio ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Pozzaglio ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.867.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(160/M)

Autorizzazione al comune di Gombito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Gombito (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.292.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(161/M)

Autorizzazione al comune di Gadesco Pieve Delmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Gadesco Pieve Delmona (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.415.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(162/M)

Autorizzazione al comune di Erice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1977, il comune di Erice (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.121.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(163/M)

Autorizzazione al comune di Argelato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Argelato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(164/M)

Autorizzazione al comune di Lizzano in Belvedere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(165/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Monte San Pietro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(166/M)

Autorizzazione al comune di Porretta Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Porretta Terme (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(167/M)

Autorizzazione al comune di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Grizzana (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(168/M)

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.549.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(169/M)

Autorizzazione al comune di Subbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Subbiano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(170/M)

Autorizzazione al comune di Castel del Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Castel del Rio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(171/M)

Autorizzazione al comune di Piove di Sacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1977, il comune di Piove di Sacco (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 313.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(172/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano Belbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Santo Stefano Belbo (Cuneo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.029.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(173/M)

Autorizzazione al comune di Londa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Londa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 30.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(174/M)

Autorizzazione al comune di Migliarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Migliarino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.976.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(175/M)

Autorizzazione al comune di Montespertoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Montespertoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 272.819.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(176/M)

Autorizzazione al comune di Bassano Bresciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977, il comune di Bassano Bresciano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.178.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(177/M)

Autorizzazione al comune di Scicli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1977, il comune di Scicli (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.217.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(178/M)

Autorizzazione al comune di Montecatini Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1977, il comune di Montecatini Terme (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.070.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(179/M)

Autorizzazione al comune di Cascina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1977, il comune di Cascina (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.077.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(180/M)

Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1977, il comune di Altamura (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.461.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(184/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

Corso dei cambi del 14 gennaio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	878 —	878 —	878 —	878 —	878 —	877,80	877,90	878 —	878 —	878 —
Dollaro canadese	871,55	871,55	871,50	871,55	871,50	871,10	871,20	871,55	871,55	871,55
Franco svizzero	352,25	352,25	352,60	352,25	352,35	352,20	352,07	352,25	352,25	352,25
Corona danese	148,82	148,82	149 —	148,82	148,80	148,80	148,77	148,82	148,82	148,80
Corona norvegese	165,64	165,64	165,70	165,64	165,70	166,05	165,65	165,64	165,64	165,65
Corona svedese	207,78	207,78	207,80	207,78	207,80	207,60	207,70	207,78	207,78	207,80
Fiorino olandese	350,15	350,15	350,30	350,15	350 —	350,10	349,90	350,15	350,15	350,15
Franco belga	23,77	23,77	23,8185	23,77	23,80	23,82	23,77	23,77	23,77	23,75
Franco francese	176,06	176,06	176 —	176,06	176,10	176,05	176,03	176,06	176,06	176,05
Lira sterlina	1503,35	1503,35	1503,25	1503,35	1502,70	1503,30	1503 —	1503,35	1503,35	1503,35
Marco germanico	366,76	366,76	367,30	366,76	366,90	366,70	367,75	366,76	366,76	366,75
Scellino austriaco	51,63	51,63	51,6750	51,63	51,60	51,63	51,56	51,63	51,63	51,60
Escudo portoghese	27,47	27,47	27,45	27,47	27,25	27,48	27,45	27,47	27,47	27,45
Peseta spagnola	12,795	12,795	12,80	12,795	12,70	12,78	12,8020	12,795	12,795	12,80
Yen giapponese	3,007	3,007	3,02	3,007	3 —	3 —	3,0060	3,007	3,007	3 —

Media dei titoli del 14 gennaio 1977

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	87 —
Redimibile 3,50 % 1934	98,500
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,400
» 5 % (Ricostruzione)	94,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	77,250
» 5 % (Città di Trieste)	89,600
» 5 % (Beni esteri)	89,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,775
» 5,50 % » » 1968-83	75,300
» 5,50 % » » 1969-84	75,200
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	74,775
» 9 % » » 1975-90	83,825
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,625
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,750
» poliennali 7 % 1978	92,550
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,950
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,675
» » 9 % 1980	87,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 gennaio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	877,95
Dollaro canadese	871,375
Franco svizzero	352,16
Corona danese	148,795
Corona norvegese	165,645
Corona svedese	207,74
Fiorino olandese	350,025
Franco belga	23,77
Franco francese	176,045
Lira sterlina	1503,175
Marco germanico	366,755
Scellino austriaco	51,645
Escudo portoghese	27,46
Peseta spagnola	12,798
Yen giapponese	3,006

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti industriali, da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 175, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera di concetto dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1975, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di perito industriale, per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici aventi sede in Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso e stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di perito industriale, da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di perito industriale, con esclusione di altri titoli di studio ancorchè superiori o equipollenti;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito delle circoscrizioni per le quali concorrono;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) Fisica applicata.

2) Tecnologia: una delle seguenti a scelta del candidato:

a) tecnologia meccanica e metallurgica;

b) elementi di costruzioni civili;

c) tecnologia tessile;

d) tecnologie chimiche;

e) elettrotecnica.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulla fisica applicata e sulla tecnologia speciale prescelta dai candidati per la prova scritta, sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale, con particolare riferimento all'igiene e sicurezza del lavoro;

2) nozioni di ordinamento amministrativo;

3) elementi di statistica metodologica;

4) elementi di diritto e procedura penale, limitatamente agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza.

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 avranno luogo, con inizio alle ore 8, a Roma, presso il C.A.P. (Centro di addestramento professionale) - Teresa Gerini - Via Tiburtina (Ponte Mammolo), nei giorni 13 e 14 luglio 1977, salva la facoltà di istituire altre sedi, in relazione al numero degli aspiranti.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi (muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica), senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà fatto ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certi-

ficato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non e tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso uno degli ispettorati del lavoro aventi sede nelle circoscrizioni per le quali hanno concorso e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a ispettore. Gli stessi non potranno essere trasferiti né distaccati presso ispettorati del lavoro aventi sede in circoscrizione diversa da quella di assegnazione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 160, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.176.000 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 86.252, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1976
Registro n. 11 *Lavoro, foglio n.* 128

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . nato a . . (provincia . . . . .) il giorno . . . domiciliato in . . . . . c.a.p. . . (provincia . . . . .) via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, da destinare agli ispettorati aventi sede in Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perché . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . conseguito presso . . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . dal . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . dal . . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad ispettorati regionali o provinciali del lavoro nell'ambito delle circoscrizioni per le quali concorre.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . . .

Data, ...

Firma . . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi «ha prestato servizio militare»; «è attualmente in servizio militare presso il . . .»; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero «perché, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o di rinvio in qualità di . .»; ovvero «perché riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(224)

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 176, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera esecutiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1975, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso, per esami, a coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'amministrazione centrale per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di coadiutòre in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media, ecc., o altro titolo equipollente);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi. per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età. in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti. è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio.

La prova scritta verterà su un componimento in lingua italiana.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo.

La prova pratica di dattilografia verterà su una scrittura sotto dettato su macchina « Olivetti » alla velocità di 180 battute al minuto.

Il colloquio verterà sulle materie appresso indicate:

a) aritmetica elementare (nei limiti del programma previsto per la scuola d'obbligo);

b) nozioni elementari di ordinamento amministrativo (con particolare riferimento alla organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

c) nozioni di statistica.

La prova scritta del concorso di cui al precedente art. 1 *avrà luogo, con inizio alle ore 8, a Roma, presso il C.A.P. (Centro di addestramento professionale) - Teresa Gerini - Via Tiburtina (Ponte Mammolo), nel giorno 25 luglio 1977, salva la facoltà di istituire altre sedi, in relazione al numero degli aspiranti.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nel giorno e nella ora indicati nel precedente comma, per sostenere la prova predetta.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia e al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di sette decimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle predette prove viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Sono ammessi al colloquio, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della grduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sara pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco:

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a coadiutore.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 120, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 882.000 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 86.252 oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1976
Registro n. 11 Lavoro, foglio n. 131

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . . (provincia . . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . . c.a.p. . . . (provincia . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perché . . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .(2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .(4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) . . .

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi «ha prestato servizio militare»; «è attualmente in servizio militare presso il . . .»; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero «perché, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o di rinvio in qualità di . . .»; ovvero «perché riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(225)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nuova sede per l'espletamento delle prove scritte del concorso, per esami, a duecentoventi posti di uditore giudiziario.

A seguito dell'accertata inagibilità del palazzo dei congressi, via Civiltà del Lavoro - Roma E.U.R., è stato decretato, in data 18 gennaio 1977, che le prove scritte del concorso, per esami, a duecentoventi posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1976, già fissate presso il palazzo dei congressi, via Civiltà del Lavoro - Roma E.U.R., come indicato nel bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, saranno svolte presso il palazzo dello sport, viale dell'Umanesimo - Roma E.U.R., nelle date e con le modalità indicate negli articoli 10 ed 11 del bando di concorso stesso.

(537)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Varianti alla composizione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Siracusa.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3414 del 2 ottobre 1976, con il quale è stata stabilita la composizione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario dei comuni di Avola, Palazzolo e Rosolini;

Visto che per errore materiale è stata omessa l'inclusione dell'ufficiale sanitario componente ed è stato riportato non correttamente il nominativo del componente docente di igiene;

Ritenuto dovere procedere ad opportuna rettifica del decreto sopra citato;

Viste le designazioni dei comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 9 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione, già nominata con decreto n. 3414 del 2 ottobre 1976, viene integrata e corretta con nominativi dei componenti appresso indicati:

1) De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Messina, componente;

2) Inserra dott. Luciano, ufficiale sanitario del comune di Carlentini, componente.

Siracusa, addì 9 dicembre 1976

Il medico provinciale: Russo

(68)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino, indetto con proprio decreto 6 marzo 1976, n. 71;

Ritenuta la regolarità delle operazioni dell'anzidetta commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso sopra indicato:

1. Pasqualini Camillo . . . . punti 63,350
2. Giuliani Giulio . . . . » 59,420
3. Ducci Giovanni . . . » 58,420
4. Perrotta Sergio . . . . . . » 57,330
5. Santinelli Bruno . . . . » 55,570
6. Pasini Romano . . . . punti 55,500
7. Angeli Angelo . . . . » 54,740
8. Marchiò Massimo . . . . » 54,00
9. Burla Paolo . . . . » 52,00
10. Della Gala Giacinto . . . . » 52,00
11. Fabri Giorgio . . . . » 52,00
12. Guizzardi Franco . . . . » 51,00
13. Graziosi Giorgio . . . . » 50,00
14. Caldiani Carlo . . . . » 49,00
15. Girolimini Sandro . . . . » 49,00
16. Stoppa Giordano . . . . » 48,00
17. Festa Paolo . . . . » 45,00

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 17 dicembre 1976

Il veterinario provinciale: Tornimbeni

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 17 dicembre 1976, n. 401, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei predisposta dalla commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione delle condotte veterinarie di Fratterosa; Pergola; Tavoleto - Auditore - Montecalvo in Foglia;

Viste le indicazioni dei candidati circa le preferenze per l'assegnazione delle sedi;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso citato in premessa per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Giuliani Giulio: Fratterosa;

2) Pasqualini Camillo: Pergola;

3) Ducci Giovanni: Tavoleto-Auditore-Montecalvo in Foglia (consorzio).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 17 dicembre 1976

Il veterinario provinciale: Tornimbeni

(13975)

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Pesaro e Urbino, indetto con proprio decreto 26 luglio 1976, n. 82;

Ritenuta la regolarità delle operazioni dell'anzidetta commissione;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso sopraindicato:

1. Perrotta Sergio . . . . . punti 62,673
2. Santinelli Bruno . . . . . . » 59,190
3. Angeli Angelo . . . . . . » 57,100
4. Cerra Lorenzo . . . . » 53,00
5. Massari Marco . . . . » 53,00
6. Brini Gianfranco . . . . . . » 51,00
7. Vitali Costantino . . . . » 50,00
8. De Sanctis Vincenzo . . . » 49,00
9. Bizzi Flavio . . . . » 43,00
10. Fresta Giuseppe . . . . » 42,00

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 17 dicembre 1976

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 17 dicembre 1976, n. 397, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei predisposta dalla commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione della condotta veterinaria consorziale di S. Angelo in Vado-Borgopace-Mercatello sul Metauro;

Viste le indicazioni dei candidati circa le preferenze per l'assegnazione delle sedi;

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1965;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

Il seguente candidato è dichiarato vincitore del concorso citato in premessa per la sede a fianco indicata:

Perrotta Sergio: S. Angelo in Vado-Borgopace-Mercatello sul Metauro (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 17 dicembre 1976

Il veterinario provinciale: TORNIMBENI

(13974)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE NEVI » DI SINALUNGA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 giugno 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sinalunga (Siena).

(370)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « MADONNA DEI CIELI » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;

un posto di primario di pneumologia;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(359)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEBELLUNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale di Montebelluna:

un posto di assistente pediatra;

un posto di assistente medico;

due posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(376)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale di Pederobba:

un posto di assistente chirurgo;

un posto di assistente medico;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(377)

OSPEDALE CIVILE « C. EPPI » DI PORTO MAGGIORE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portomaggiore (Ferrara).

(355)

OSPEDALE « PREDABISSI » DEL CIRCOLO DI MELEGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di cardiologia e unità coronarica;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melegnano (Milano).

(374)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del centro di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del centro di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(372)

OSPEDALE CIVILE DI CAVARZERE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cavarzere (Venezia).

(368)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, fatti salvi i diritti del personale di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46, a:

quattro posti di assistente del servizio di accettazione e pronto soccorso;

un posto di assistente della 4ª divisione di medicina generale;

un posto di assistente della chirurgia toracica;

un posto di assistente della divisione oculistica;

due posti di assistente della divisione di nefrologia;

un posto di assistente della 2ª ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio policardiografico;

tre posti di assistente della 1ª radiologia;

un posto di assistente del servizio 1° di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del laboratorio di virologia e ind. microbiologiche;

un posto di assistente del 2° laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente della divisione maxillo-facciale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(358)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(541)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di cardiologia (il numero dei posti è elevato a due);

tre posti di assistente di nefrologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(369)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « A. CARLE » DI CUNEO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Cuneo.

(357)

OSPEDALE PSICHIATRICO « S. MARIA MADDALENA » DI AVERSA

Concorso a due posti di assistente psichiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, a due posti di assistente psichiatra presso l'unità ospedaliera « G. M. Linguiti ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al bando di concorso e per quanto da questo non previsto le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Aversa (Caserta).

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 24 dicembre 1976.

(375)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI PIOVE DI SACCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(361)

CAUSA PIA OSPITALIERA « A. UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La copertura del posto messo a concorso potrà altresì avvenire con le modalità previste dall'art. 7 della legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(365)

OSPEDALI DI GIUSSANO E MARIANO COMENSE

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Mariano Comense (Como).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Giussano (Milano).

(371)

OSPEDALI RIUNITI « V. LEONARDI - E. RIBOLI » DI LAVAGNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lavagna (Genova).

(364)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario oculista;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Grosseto.

(362)

PIO ISTITUTO « S. CORONA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto capo del centro trasfusionale presso l'ospedale di Garbagnate Milanese;
due posti di assistente di radiologia presso gli istituti ospedalieri « S. Corona » di Pietra Ligure (Savona).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(366)

OSPEDALE DI LUNGRO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:
un posto di primario e un posto di aiuto della divisione di chirurgia;
un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;
un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di primario e due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di pediatria;
un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di medicina;
un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Lungro (Cosenza).

(356)

OSPEDALE CIVILE « S. BARBARA » DI ROGLIANO

Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(373)

OSPEDALE CIVILE « G. NEGRELLI » DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Concordia sulla Secchia (Modena).

(363)

OSPEDALE « BARONE P. AGLIATA » DI PETRALIA SOTTANA

Concorso ad un posto di direttore farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Petralia Sottana (Palermo).

(367)

OSPEDALE DEGLI INFERMI « S. BERNARDO » DI BRISIGHELLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 maggio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brisighella (Ravenna).

(360)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1976, n. 41.

Norme modificative ed integrative in materia di assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 22 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Gli aventi titolo all'assistenza ospedaliera residenti nei comuni della Liguria che si ricoverano in istituti di cura ubicati nel territorio nazionale o in ospedali o istituti di cura di uno Stato estero, con i quali non esistano convenzioni, per essere sottoposti ad interventi o prestazioni di alta specializzazione che non possono essere tempestivamente e adeguatamente soddisfatti presso strutture pubbliche o private convenzionate, possono richiedere un contributo a titolo di rimborso spese in aggiunta alla quota di cui all'art. 4 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 3.

La richiesta di ammissione al contributo, da inoltrarsi prima del ricovero a cura degli interessati al presidente della giunta regionale, dovrà essere sottoposta, per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente, al parere di un collegio di esperti nominato dall'assessore incaricato alla sanità in relazione al tipo di intervento o di prestazione richiesti. L'esame dei singoli casi può essere sottoposto a direzioni sanitarie di ospedali o a medici specialisti ospedalieri o universitari.

La giunta regionale delibera sulla concessione del contributo tenuto conto del parere del collegio predetto e delle condizioni economiche del richiedente in relazione alle spese inerenti l'intervento o la prestazione. In casi particolari la giunta può corrispondere un anticipo sul documentato preventivo di spesa.

Limitatamente ai ricoveri all'estero la giunta regionale, nel determinare l'ammontare del contributo, tiene conto anche delle spese di viaggio.

Art. 2.

La Regione assicura l'assistenza ospedaliera a tutti i soggetti assistibili ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 3, residenti nei comuni della Liguria, che si rechino in uno Stato estero dove vigono i regolamenti della Comunità economica europea o con i quali siano in vigore accordi internazionali, e secondo le disposizioni contenute nei suddetti atti.

Con l'osservanza delle procedure di cui all'art. 1 la Regione concede contributi per spese conseguenti a ricoveri per interventi e prestazioni di alta specializzazione e non coperte ai sensi delle norme vigenti negli Stati di cui al primo comma.

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Limitatamente all'anno 1975 le tariffe per i ricoveri d'urgenza e di elezione, effettuati dagli enti ospedalieri e dagli enti di cui all'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13, nei confronti dei soggetti non aventi titolo all'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione in base alla presente legge, sono fissate nella misura della retta di degenza per l'anno 1974 di ogni singolo ospedale aumentate del 25 per cento.

Per gli anni successivi vengono stabilite dalla giunta regionale sentiti gli enti stessi ».

Art. 4.

La competenza ad agire per il recupero delle spese nei confronti dei ricoverati paganti in proprio, o nei confronti dei loro obbligati ai sensi dell'art. 433 del codice civile, spetta all'ente ospedaliero o agli enti di cui all'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13, presso i quali è avvenuto il ricovero, che si avvalgono della procedura coattiva prevista dal testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

La competenza ad agire per il recupero delle spese di spedalità relative ai ricoveri di soggetti assistibili causati da infermità derivanti da eventi imputabili a dolo o colpa di terzi spetta alla Regione, la quale la esercita in proprio o avvalendosi dei servizi di gestione delle spedalità degli enti ospedalieri.

Quando il ricovero avviene in presidi dipendenti da enti di cui all'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13, nonché da enti, istituti e case di cura private previsti dall'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, siano o no convenzionati, il recupero delle spese di spedalità è effettuato dalla Regione secondo la procedura coattiva prevista dal testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Gli enti, gli istituti e le case di cura sopra indicati sono tenuti a comunicare al presidente della giunta regionale l'importo della degenza e ogni utile elemento per l'esercizio del procedimento di coazione.

Quando il ricovero avviene presso un ospedale dipendente da ente ospedaliero la procedura coattiva per il recupero delle spese di spedalità è esercitata dal servizio di gestione delle spedalità dell'ente ospedaliero di cui all'art. 49, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128. Le modalità di espletamento di tale servizio sono determinate dalla giunta regionale d'intesa con le amministrazioni ospedaliere interessate.

Ai fini dei recuperi di cui ai commi precedenti le spese di degenza sono calcolate come segue:

sulla base di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 3, per i ricoveri in regime di assistenza diretta presso enti ospedalieri ed enti di cui all'art. 8 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 13;

secondo quanto stabilito nelle relative convenzioni, per i ricoveri presso enti, istituti e case di cura private di cui all'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386;

ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 3, per i ricoveri in regime di assistenza indiretta.

Art. 6.

Nel secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 3, il capitolo contrassegnato dalla lettera *l*), è sostituito dal seguente:

« *l*) spese per l'assistenza ospedaliera all'estero, capitolo suddiviso nei tre seguenti articoli:

spese per l'assistenza ospedaliera erogata agli aventi diritto che si trovino all'estero per ragioni di lavoro;

spese per l'assistenza ospedaliera erogata agli aventi diritto in applicazione delle disposizioni dei regolamenti della Comunità economica europea o delle convenzioni internazionali vigenti;

spese per l'assistenza ospedaliera a favore dei marittimi all'estero ».

Art. 7.

L'art. 19 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 3, è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'iscrizione nei ruoli gli interessati devono presentare domanda alla regione Liguria corredata del certificato di residenza in un comune della Regione rilasciato da non oltre tre mesi.

Per i minori ed i sottoposti a tutela la domanda è presentata dall'esercente la patria potestà o dal tutore.

L'iscrizione è operante per almeno un triennio e per tale periodo comporta l'obbligo di versare l'importo annuo determinato ai sensi dell'art. 20.

La domanda deve essere presentata, in sede di prima applicazione della presente legge, entro il termine di tre mesi dalla sua entrata in vigore e per gli anni successivi entro il 31 marzo di ogni anno.

L'assistenza ospedaliera è erogata dal 1° gennaio qualora la domanda sia stata presentata prima di tale data; dal giorno della presentazione della domanda qualora la stessa sia stata presentata successivamente al 1° gennaio.

Salvo quanto disposto nel successivo comma ottavo, i soggetti nei cui confronti si verificano nel corso dell'anno le condizioni che rendono necessaria l'iscrizione nei ruoli regionali per ottenere l'assistenza ospedaliera erogata dalla Regione possono presentare domanda di iscrizione nei ruoli stessi entro tre mesi dalla data in cui si sono verificate le condizioni.

Per i soggetti che si iscrivono in sede di prima applicazione della presente legge e per quelli di cui al comma precedente il primo triennio di iscrizione inizia dalla data di presentazione della domanda e scade al compimento del terzo anno solare e la quota di cui all'art. 20, relativa al primo anno, è ridotta di tanti dodicesimi quanti sono i mesi precedenti quello di presentazione della domanda.

Il neonato ha diritto all'assistenza ospedaliera fino al compimento del primo mese di età quando chi esercita la patria potestà risulti iscritto nei ruoli regionali; la continuità della assistenza del neonato è subordinata all'iscrizione nei ruoli entro tale periodo. Al momento della nascita l'amministrazione ospedaliera è tenuta a portare a conoscenza di chi esercita la patria potestà la possibilità di iscrivere il neonato nei ruoli regionali.

L'iscrizione è tacitamente rinnovata di triennio in triennio dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della domanda, salvo disdetta da parte dell'interessato a mezzo lettera raccomandata inviata tre mesi prima della scadenza del triennio.

I soggetti compresi nei ruoli regionali che successivamente alla loro iscrizione acquistano per altro titolo il diritto all'assistenza ospedaliera erogata dalla regione Liguria, o trasferiscono la residenza in altra Regione, devono presentare domanda per ottenere la cancellazione ed eventuali rimborsi.

La cancellazione ed i rimborsi, che possono essere disposti anche di ufficio dalla Regione verificate le condizioni di cui sopra, decorrono dal bimestre successivo a quello della domanda o della cancellazione d'ufficio.

In caso di morte del beneficiario gli effetti della cancellazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

E' fatto salvo il diritto da parte degli enti di cui all'art. 1, primo comma, della presente legge di operare recuperi, in relazione ai ricoveri effettuati, nei confronti di coloro che successivamente alla domanda non vengono iscritti nei ruoli per mancanza di requisiti ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 20 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 3, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale determina ogni anno l'importo *pro capite* previsto dall'art. 19 dividendo la spesa sostenuta dalla regione Liguria per l'assistenza ospedaliera nell'anno precedente per il numero degli assistibili, oppure tenendo conto della quota dell'anno precedente maggiorata dell'incremento del costo della vita verificatosi nel corso dello stesso anno quale risulta dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica, ovvero tenendo conto dell'incremento della quota parte del fondo nazionale ospedaliero assegnato alla regione Liguria nell'anno in corso ».

Art. 9.

La durata in carica del collegio dei revisori dell'ente ospedaliero, di cui all'art. 12 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, corrisponde a quella del consiglio di amministrazione dell'ente stesso e i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'insediamento del collegio dei revisori avviene a cura del suo presidente presso l'amministrazione ospedaliera.

In caso di scioglimento anticipato del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero il collegio dei revisori dura in carica sino al rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ente.

Il collegio dei revisori, comunque scaduto, continua ad operare sino al momento del suo rinnovo.

I collegi dei revisori in carica alla data dell'entrata in vigore della presente legge scadono contemporaneamente ai consigli di amministrazione in funzione alla stessa data.

NORME TRANSITORIE

Art. 10.

La facoltà della giunta regionale di erogare agli aventi diritto un contributo per le spese sostenute per interventi e prestazioni di alta specializzazione di cui all'art. 1 può essere esercitata anche per i ricoveri avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 1975 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui all'art. 2 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Art. 11.

Le domande di iscrizione nei ruoli regionali presentate oltre il termine del 16 aprile 1975 e sino al 31 dicembre 1975 sono accolte con decorrenza del diritto all'assistenza dalla data della loro presentazione, e alle stesse si applica la disciplina stabilita dall'art. 19 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 3, così come sostituito dall'art. 7 della presente legge.

NORMA FINANZIARIA

Art. 12.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nei capitoli 758 e 759 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1976.

Per gli anni successivi si provvede con i fondi stanziati ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 14 dicembre 1976

CAROSSINO

(144)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770160)